RIORDINAMENTO DI INDENNITA' ED ALTRI PROVVEDIMENTI PER LE FORZE ARMATE

Art. 12

Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo

Articolo abrogato dalla 23 marzo 1983, n.78.

Abrogato dal 12 aprile 1983 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per le Forze armate
Estremi	Legge 5 maggio 1976, n. 187
Titolo	I — Indennità di impiego operativo, di imbarco, di aeronavigazione e di volo e per altre particolari condizioni di impiego
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 maggio 1976

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-di-indennita-ed-altri-provvedimenti-per-le-forze-armate/art-12-indennita-supplementari-per-pronto-intervento-aereo-per-piloti/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it